

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 212/2017

del 15 dicembre 2017

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2019/1621]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/873 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/895 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus plantarum* DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/913 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione, del 31 maggio 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione, del 1° giugno 2017, relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GUL 134 del 23.5.2017, pag. 14.

⁽²⁾ GUL 138 del 25.5.2017, pag. 120.

⁽³⁾ GUL 138 del 25.5.2017, pag. 123.

⁽⁴⁾ GUL 139 del 30.5.2017, pag. 30.

⁽⁵⁾ GUL 139 del 30.5.2017, pag. 33.

⁽⁶⁾ GUL 141 dell'1.6.2017, pag. 6.

⁽⁷⁾ GUL 142 del 2.6.2017, pag. 40.

- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/950 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto riguarda il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE) ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4 515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 887/2011 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione, del 7 giugno 2017, che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l'autorizzazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9 553), endo-1,4-beta-xilanasasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) e bacillobiosina prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9 554) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a suinetti svezzati e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) ⁽¹¹⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹²⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1008 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Lactococcus lactis* PCM B/00039, *Carnobacterium divergens* PCM KKP 2012p, *Lactobacillus casei* PCM B/00080, *Lactobacillus plantarum* PCM B/00081 e *Saccharomyces cerevisiae* PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione JHJ Ltd) ⁽¹³⁾.
- (14) È opportuno aggiungere anche il regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5 940 e di *Enterococcus faecium* CECT 4 515 ⁽¹⁴⁾, che è stato integrato nell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 77/2017 del 5 maggio 2017 ⁽¹⁵⁾, quale atto modificativo del regolamento (CE) n. 1292/2008 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011.
- (15) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo - SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (16) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽⁸⁾ GU L 143 del 3.6.2017, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 13.

⁽¹¹⁾ GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 18.

⁽¹²⁾ GU L 153 del 16.6.2017, pag. 13.

⁽¹³⁾ GU L 153 del 16.6.2017, pag. 16.

⁽¹⁴⁾ GU L 28 del 2.2.2017, pag. 5.

⁽¹⁵⁾ GU L 36 del 7.2.2019, pag. 17.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto lzzs [Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0961**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017 (GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 7).»

2. Al punto lzzg [Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0963**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017 (GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 18).»

3. Al punto lzzzzze [Regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0173**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017 (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 5).»

4. Al punto lzzzzzv [Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0963**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017 (GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 18).»

5. Al punto 2zn [Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32017 R 0173**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/173 della Commissione, del 1° febbraio 2017 (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 5),

— **32017 R 0961**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017 (GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 7).»

6. Al punto 2zzp [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32017 R 0930**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione, del 31 maggio 2017 (GU L 141 dell'1.6.2017, pag. 6).»

7. Dopo il punto 208 [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

- «209. **32017 R 0873**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/873 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 134 del 23.5.2017, pag. 14).
210. **32017 R 0895**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/895 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da *Komagataella pastoris* (CECT 13094) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Fertinagro Nutrientes S.L.) (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 120).
211. **32017 R 0896**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd) (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 123).
212. **32017 R 0912**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Lactobacillus plantarum* DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 30).
213. **32017 R 0913**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/913 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da *Komagataella pastoris* (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 33).
214. **32017 R 0930**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/930 della Commissione, del 31 maggio 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle *Coriobacteriaceae* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 (GU L 141 dell'1.6.2017, p. 6).
215. **32017 R 0940**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione, del 1° giugno 2017, relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 40).
216. **32017 R 0950**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/950 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto riguarda il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 143 del 3.6.2017, pag. 5).
217. **32017 R 0961**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l'autorizzazione di un preparato di *Enterococcus faecium* CECT 4 515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 887/2011 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH) (GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 7).
218. **32017 R 0962**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione, del 7 giugno 2017, che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali (GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 13).

219. **32017 R 0963**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/963 della Commissione, del 7 giugno 2017, che concerne l'autorizzazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9 553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9 554) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a suinetti svezzati e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) (GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 18).
220. **32017 R 1007**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 13).
221. **32017 R 1008**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1008 della Commissione, del 15 giugno 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Lactococcus lactis* PCM B/00039, *Carnobacterium divergens* PCM KKP 2012p, *Lactobacillus casei* PCM B/00080, *Lactobacillus plantarum* PCM B/00081 e *Saccharomyces cerevisiae* PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione JHJ Ltd) (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 16).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/873, (UE) 2017/895, (UE) 2017/896, (UE) 2017/912, (UE) 2017/913, (UE) 2017/930, (UE) 2017/940, (UE) 2017/950, (UE) 2017/961, (UE) 2017/962, (UE) 2017/963, (UE) 2017/1007 e (UE) 2017/1008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 dicembre 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Sabine MONAUNI

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.